

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

576/2014/R/EEL

**SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA:
AFFINAMENTO DELLA REGOLAZIONE PER LA COPERTURA
EFFICIENTE DEI COSTI ASSOCIATI ALLA MOROSITÀ E AI
PRELIEVI FRAUDOLENTI**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica
20 novembre 2014*

Premessa

L'articolo 16bis del TIV ha introdotto un meccanismo transitorio, da applicare nell'anno 2014, per la compensazione degli oneri sostenuti dagli esercenti la maggior tutela connessi alla morosità per prelievi fraudolenti dei clienti finali del servizio, prevedendo al contempo che con successivo provvedimento venisse determinato un meccanismo di riconoscimento degli oneri per morosità connessi ai prelievi fraudolenti da applicare nei periodi successivi.

Con il presente documento per la consultazione l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) illustra i propri orientamenti in merito alla definizione del citato meccanismo e affina la remunerazione degli esercenti la maggior tutela, operata mediante la componente RCV, anche in ragione di segnalazioni ed evidenze portate all'attenzione dell'Autorità da parte di alcuni esercenti la maggior tutela.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 5 dicembre 2014.

Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Direzione Mercati

Unità mercati retail

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.284/290

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	4
2. ASPETTI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE RCV	5
3. ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE RCV	13
4. PRELIEVI FRAUDOLENTI E MECCANISMO TRANSITORIO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CONNESSA MOROSITÀ.....	17
5. ORIENTAMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI PER PRELIEVI FRAUDOLENTI.....	19

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Il servizio di maggior tutela è stato istituito dall’Autorità in forza della legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge n.125/07) ed è rivolto ai clienti domestici e alle piccole imprese¹ che non hanno un venditore sul mercato libero. Tale servizio è erogato dalle imprese distributrici anche mediante apposite società. La stessa legge n.125/07 ha poi previsto l’obbligo di separazione societaria delle attività di distribuzione e vendita dell’energia elettrica nel caso in cui alle reti dell’impresa distributtrice siano connessi più di 100.000 clienti finali.
- 1.2 Pertanto il servizio di maggior tutela è attualmente erogato da:
- a) una società di vendita distinta dall’impresa distributtrice nei casi previsti dalla legge per la separazione delle attività o nei casi in cui l’impresa distributtrice abbia provveduto alla separazione delle attività su base volontaria;
 - b) l’impresa distributtrice in tutti gli altri casi.
- Come noto inoltre, nella maggior parte dei casi le società che svolgono il ruolo di esercente il servizio servono anche clienti del mercato libero, mentre il maggiore operatore nazionale ha proceduto alla creazione di una società di vendita esclusivamente dedicata al servizio di maggior tutela.
- 1.3 A prescindere dal suo assetto organizzativo, il soggetto esercente il servizio di maggior tutela è obbligato ai sensi di legge alla fornitura nei confronti dei clienti finali. Rispetto a tale obbligo, l’Autorità, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, definisce la regolazione con l’obiettivo di una gestione efficiente del servizio di maggior tutela, tenendo conto dell’equilibrio economico-finanziario degli esercenti.
- 1.4 Ai fini della copertura dei costi di commercializzazione dell’energia elettrica sostenuti dagli esercenti l’Autorità ha previsto il riconoscimento di un’apposita componente denominata *RCV*². Tale componente include il riconoscimento de:

¹ Coerentemente con le previsioni della legge n. 125/07, il TIV definisce piccole imprese i clienti finali non domestici aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

² La componente *RCV* è applicata agli esercenti la maggior tutela societariamente separati rispetto all’impresa distributtrice territorialmente competente. Nei casi in cui non vi sia separazione societaria è prevista l’applicazione della componente *RCV_i* determinata tenendo conto delle economie di costo che si generano dall’erogazione congiunta della commercializzazione delle vendite e della distribuzione di energia elettrica. Per semplicità di esposizione, nel resto del presente documento si farà esclusivo riferimento alla componente *RCV*, fermi restando l’applicazione della componente *RCV_i*, ove attualmente previsto, e i criteri della sua determinazione.

- a) i costi operativi diversi dagli oneri per morosità dei clienti finali;
 - b) la remunerazione del capitale investito netto;
 - c) i costi connessi alla morosità dei clienti finali.
- 1.5 In particolare, i costi di cui al precedente punto 1.4, lettera c), comprendono esclusivamente i costi della morosità, definiti in misura percentuale rispetto al fatturato sulla base dell'*unpaid ratio* a 24 mesi e determinati ai sensi di quanto illustrato al successivo capitolo 2, mentre i costi della gestione operativa del credito e delle connesse attività di recupero sono da intendersi inclusi nei costi di cui alla precedente lettera a).
- 1.6 Relativamente ai costi connessi alla morosità dei clienti finali va inoltre precisato che, con deliberazione 27 dicembre 2013, 637/2013/R/EEL di modifica del TIV³ (di seguito: deliberazione 637/2013), l'Autorità ha previsto un ulteriore meccanismo di riconoscimento degli oneri connessi alla morosità in caso di prelievi fraudolenti da parte dei clienti finali (di seguito: oneri per prelievi fraudolenti). Tale meccanismo ha natura transitoria e necessita pertanto di essere rivisto.
- 1.7 Rispetto alla tematica del riconoscimento degli oneri connessi alla morosità dei clienti finali, il presente documento per la consultazione:
- a) analizza alcuni aspetti relativi alla definizione dei costi di cui al precedente punto 1.4, lettera c), anche alla luce di segnalazioni pervenute in materia (capitolo 2), illustrando gli orientamenti dell'Autorità in merito (capitolo 3) e affinandone la remunerazione;
 - b) dopo aver richiamato i principali aspetti del meccanismo transitorio di riconoscimento degli oneri per prelievi fraudolenti (capitolo 4), riporta gli orientamenti dell'Autorità per la definizione di un meccanismo di riconoscimento da applicare per il futuro (capitolo 5).

2. ASPETTI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE RCV

- 2.1 La remunerazione dei costi di commercializzazione dell'energia elettrica mediante la componente *RCV* comprende, come già ricordato, il riconoscimento dei costi connessi alla morosità dei clienti finali. Tali costi sono definiti in misura percentuale rispetto al fatturato, sulla base dell'*unpaid ratio* a 24 mesi,

³ Il TIV è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, come successivamente modificato e integrato.

vale a dire del tasso di mancato incasso delle fatture emesse trascorso un periodo di due anni⁴.

- 2.2 Ai fini della determinazione dell'*unpaid ratio* da riconoscere, il TIV prevede che gli esercenti societariamente separati che operano negli ambiti territoriali di imprese distributrici che servono più di 100.000 clienti finali (di seguito: esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni) siano tenuti a inviare all'Autorità le informazioni necessarie per l'aggiornamento dell'*unpaid ratio* secondo il dettaglio richiesto mediante apposita comunicazione della Direzione Mercati.
- 2.3 A titolo di esempio, in occasione dell'ultimo aggiornamento del tasso di *unpaid ratio* operato con la deliberazione 637/2013, si è proceduto a richiedere i dati riferiti al fatturato del periodo ottobre 2010 – settembre 2011 e il relativo incasso rilevato nel periodo ottobre 2012 – settembre 2013, distinguendo tra:
- a) tipologia di cliente finale: domestici e BT altri usi;
 - b) ambito territoriale: è stato richiesto di indicare il dato distintamente per ciascuna regione in cui il servizio è erogato o, se non disponibile, in base a raggruppamenti di regioni.
- 2.4 A partire dai dati così raccolti viene quindi definito il livello di *unpaid ratio* da applicare al fatturato per determinare il riconoscimento degli oneri connessi alla morosità dei clienti finali. Tale livello è determinato in maniera differenziata per le tipologie di clienti sopra richiamate e per le zone territoriali⁵.
- 2.5 Sulla base dei dati raccolti presso gli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni, l'Autorità procede a definire il tasso riconosciuto di *unpaid ratio* tenuto conto, tra l'altro, della necessità di stimolare comportamenti efficienti da parte dei medesimi nella gestione e nel recupero del credito. Il tasso riconosciuto viene quindi determinato non considerando i dati che risultano particolarmente elevati in quanto ritenuti, anche in base alla mancata evidenza finora di fattori strutturali al di fuori del controllo delle imprese, collegati a situazioni di gestione non efficiente del credito da parte del singolo operatore.

⁴ Per maggiori dettagli si rimanda al documento per la consultazione 12 settembre 2012, 365/2012/R/EEL.

⁵ Sono attualmente individuate le seguenti zone territoriali:

- Centro Nord: contenente le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Sardegna;
- Centro Sud: contenente le regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

- 2.6 Ai fini del calcolo dell'ammontare da riconoscere, si procede a determinare il fatturato secondo quanto di seguito indicato:
- a) per ogni tipologia di cliente e per ogni zona geografica, viene definito il fatturato medio sulla base dei dati messi a disposizione dagli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni;
 - b) il dato così ottenuto viene:
 - (i) corretto per tenere conto della variazione dei prezzi dell'energia elettrica che si è verificata tra il periodo a cui si riferiscono i dati di fatturato e il momento in cui l'aggiornamento del riconoscimento degli oneri per morosità ha luogo;
 - (ii) moltiplicato per il numero complessivo di clienti in maggior tutela, appartenenti a ciascuna tipologia di cliente e a ciascuna zona geografica.
- 2.7 Rispetto a quanto definito dall'Autorità a titolo di riconoscimento degli oneri connessi alla morosità, sono pervenute segnalazioni da parte degli esercenti, a mezzo della loro principale associazione rappresentativa, circa la necessità di rivedere tale meccanismo segnalando al contempo alcuni aspetti che, a parere degli interessati, non sono adeguatamente tenuti in considerazione da parte dell'Autorità.
- 2.8 In particolare, sono stati evidenziati i seguenti aspetti connessi al fenomeno della morosità dei clienti finali:
- a) la presenza di una differenziazione del fenomeno tra centri urbani e non urbani, per cui i primi mostrerebbero alti tassi di mancato incasso, specialmente con riferimento ai clienti non domestici a causa di fattori strutturali al di fuori del controllo delle imprese stesse;
 - b) il limite collegato con l'utilizzo, nell'ambito della determinazione del riconoscimento degli oneri connessi alla morosità, di un dato di fatturato determinato secondo quanto illustrato al punto 2.6 in ragione della diversa dimensione dei soggetti che concorrono alla determinazione del fatturato medio: qualora infatti l'esercente di maggiore dimensione presentasse livelli di fatturato medi inferiori a quelli delle altre imprese considerate, queste ultime sarebbero implicitamente penalizzate dal meccanismo di determinazione dell'ammontare da riconoscere descritto.
- 2.9 Sono stati poi segnalati ulteriori aspetti che, sebbene non strettamente correlati al fenomeno della morosità dei clienti finali, hanno tuttavia un impatto potenziale sulla determinazione della componente RCV per ragioni sostanzialmente connesse a:
- a) l'esistenza di rilevanti economie di scala nella gestione commerciale del servizio di maggior tutela;

- b) il progressivo svuotamento del servizio di maggior tutela ed il connesso problema di copertura dei costi fissi del servizio.
- 2.10 Per quanto riguarda gli oneri connessi alla morosità dei clienti finali, al fine di approfondire quanto sopra illustrato, la Direzione Mercati ha inviato una richiesta dati⁶ agli esercenti di maggiori dimensioni chiedendo loro di fornire:
- a) un'ulteriore suddivisione dei dati trasmessi in occasione dell'ultimo aggiornamento della componente *RCV* ad opera della deliberazione 637/2013 (cfr. punto 2.3), in modo da distinguere i dati di mancato incasso tra aree urbane e non urbane⁷;
- b) indicazioni circa le azioni di gestione e recupero del credito messe in atto dall'esercente.
- 2.11 In relazione al primo aspetto i grafici 1 e 2 mostrano, per ciascuna tipologia di cliente finale, il valore della differenza tra l'*unpaid ratio* rilevato nelle aree urbane e non. Rispetto a un campione di dieci operatori, un esercente non è stato in grado di fornire i dati richiesti, mentre due operatori risultano operare unicamente nelle aree urbane.
- 2.12 Per quanto attiene ai sette operatori rimanenti, i dati di *unpaid ratio* distinti tra aree urbane e non urbane presentano livelli differenziati. Tuttavia la sola comparazione di tali livelli non fornisce evidenze conclusive circa la differenziazione del fenomeno nelle aree urbane e non urbane. Ciò anche perché la sola indicazione derivante da tale dato non permette di tenere conto della diversa distribuzione della clientela servita dal singolo esercente all'interno delle due aree considerate. Infatti il campione osservato presenta:
- a) per due esercenti, un fatturato riferito a clienti delle aree urbane superiore al 95% del totale;
- b) per altri due esercenti, un livello di fatturato relativamente simile nelle due aree;
- c) per tre esercenti un fatturato riferito a clienti delle aree urbane inferiore al 25%.
- 2.13 Anche volendo prescindere dalla diversa distribuzione dei clienti serviti in maggior tutela dal singolo esercente, l'individuazione di un più marcato impatto del fenomeno nelle aree urbane rispetto a quelle non urbane non risulta univocamente confermata dai dati del campione di esercenti analizzato. In particolare, ci si potrebbe attendere che la differenza tra *unpaid ratio* urbano e non urbano riferita ai clienti domestici e ai clienti BT altri usi presenti il

⁶ Comunicazione 23 luglio 2014, prot. Autorità 20846.

⁷ Per aree urbane sono stati considerati i comuni capoluogo di Provincia.

medesimo segno per uno stesso operatore. Tuttavia tale evidenza non è emersa dai dati osservati.

- 2.14 Inoltre, per entrambe le tipologie di clienti finali, a fronte di una differenza media tra il livello dell'*unpaid ratio* urbano e non urbano di un punto percentuale, solo in due casi si riscontrano differenze superiori a detto valore medio. Ciò lascerebbe presumere che la qualificazione urbana e non urbana dei clienti finali non rivesta carattere significativo ai fini della determinazione del riconoscimento degli oneri connessi alla morosità.

Grafico 1: differenza *unpaid ratio* aree urbane e non – clienti domestici





Grafico 2: differenza *unpaid ratio* aree urbane e non – clienti BT altri usi



- 2.15 Per quanto concerne le azioni di gestione del credito, si rileva che:
- tutti gli esercenti, tranne uno, dichiarano di condurre alcune attività di gestione e di recupero del credito;
 - normalmente tali attività includono procedure di sollecito e di diffida ad adempiere, seguite dall'invio della richiesta di sospensione della fornitura all'impresa distributrice;
 - a valle della sospensione di cui al precedente punto vengono attuate delle politiche di recupero del credito in genere di tipo stra-giudiziale tramite agenzie di recupero e/o giudiziale.
- 2.16 In termini di efficienza ed efficacia, a prescindere dalle specificità dei processi propri di ciascuna impresa, si rileva come un fattore importante per la determinazione del successo di una politica di recupero del credito, risieda nella rapidità con cui l'azione di recupero viene messa in atto. A tal fine vi sono alcuni fattori delle procedure di gestione del credito che possono avere impatto in tal senso.
- 2.17 Un primo aspetto, riguarda le procedure di sollecito e di diffida del cliente finale. In merito, la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08, indica le modalità con le quali l'esercente può richiedere all'impresa distributrice la

sospensione del punto di prelievo, prevedendo in capo all'esercente precisi obblighi per la messa in mora del cliente finale. Rimangono invece nella libera gestione dell'esercente le modalità e le tempistiche per procedere alla messa in mora del cliente a fronte di fatture non pagate.

- 2.18 In relazione a questa prima fase di gestione del credito, dalle informazioni trasmesse dagli esercenti si evince che:
- a) di norma essi procedono a una prima fase di sollecito e solo successivamente alla diffida con conseguente messa in mora del cliente finale; in taluni casi, per importi ridotti, possono essere previste anche più fasi di sollecito;
 - b) modalità e tempistiche per l'espletamento delle suddette attività sono di norma differenziate per diversi clienti finali, non necessariamente in base alla sola tipologia domestica e BT altri usi. Sono ad esempio previste differenziazioni tra "buoni" e "cattivi" pagatori o per clienti di settori diversi (ad esempio enti pubblici e imprese private, oppure per dimensione di cliente *business*) e i tempi con cui gli esercenti procedono alle attività di sollecito variano da esercente a esercente.
- 2.19 In base alle risposte degli esercenti la maggior tutela non appare sempre chiaro se le attività di controllo degli incassi e di successiva attivazione delle procedure di sollecito e di diffida siano condotte in maniera automatica e tempestiva rispetto al momento di manifestazione del mancato incasso.
- 2.20 Rispetto al ricorso a procedure di recupero del credito stra-giudiziale e/o giudiziale, tali procedure risultano attuate di norma a valle della sospensione del punto di prelievo da parte dell'impresa distributrice.
- 2.21 Anche in questo caso si sono riscontrate prassi diverse. In particolare il ricorso a tali procedure risulta in generale differenziato per quanto concerne le tempistiche e le soglie di mancato incasso rispetto alle quali esso ha luogo, anche in relazione alla necessità da parte dell'esercente di valutare il beneficio del ricorso a tali procedure a fronte del costo delle medesime.
- 2.22 Dall'analisi delle informazioni trasmesse invece non risultano particolarmente diffuse forme di cessione del credito, cui paiono ricorrere solamente due esercenti.
- 2.23 Rispetto a quanto illustrato, l'Autorità non intende procedere a una regolazione puntuale delle modalità di gestione e recupero del credito da parte degli esercenti, ritenendo che spetti alla singola impresa valutare quali siano le politiche migliori da mettere in atto, anche rispetto alla clientela servita. Tuttavia, al fine di promuovere l'efficienza e l'efficacia di tali politiche e, ove possibile, il loro miglioramento, l'Autorità intende valutare, anche attraverso approfondimenti specifici presso gli esercenti la maggior tutela, quali sono i fattori che incidono maggiormente sulle scelte di gestione del credito da parte

delle imprese, in particolar modo cercando di verificare quali tipi di ostacoli imprese diverse possono incontrare nell'attuazione di politiche rapide ed efficaci, anche in relazione ad alcuni aspetti quali:

- a) la loro dimensione, al fine di verificare in che misura le attività di gestione del credito possono essere influenzate dalla scala operativa dell'esercente e dalla diversificazione del suo portafoglio clienti;
- b) la clientela servita, in quanto il progressivo svuotamento del servizio di maggior tutela potrebbe potenzialmente avere come conseguenza, almeno per alcune tipologie di clienti finali, il peggioramento della qualità creditizia dei clienti ancora serviti in tutela.

2.24 Inoltre, l'impatto sui costi delle politiche di recupero del credito potrebbe rispecchiarsi non solo nell'andamento dell'*unpaid ratio*, ma anche in altre voci di costo, riconducibili ai costi operativi diversi dagli oneri per morosità dei clienti finali. L'Autorità intende quindi analizzare tali voci di costo nell'ambito della revisione dei costi diversi dalla morosità e, al contempo, al fine di rendere maggiormente comparabili le voci di costo relative al recupero dei crediti, intende valutare l'individuazione di precisi obblighi di *unbundling* contabile per la rilevazione dei costi in questione. La revisione, anche alla luce di quanto sopra, dei costi diversi dalla morosità avverrà nel corso dell'anno 2015, al fine di pervenire a un aggiornamento della componente *RCV* entro la fine dell'anno. Nell'ambito di detta revisione saranno altresì considerati gli elementi di cui al punto 2.9.

2.25 Al contempo l'Autorità intende procedere, a decorrere dall'1 gennaio 2015, all'adeguamento della componente *RCV* per la parte dei costi relativi alla morosità legata all'adeguamento dei livelli di *unpaid ratio*. In tale ambito, l'Autorità intende prevedere l'individuazione di ulteriori meccanismi illustrati al successivo capitolo 3 che possano tenere conto delle differenze di *unpaid ratio* riscontrate tra i diversi esercenti la maggior tutela, anche in relazione alla necessità di indurre l'equilibrio economico-finanziario di soggetti sui quali, come già ricordato, vige un obbligo di fornitura del servizio ai clienti finali, mantenendo al contempo un incentivo alla gestione efficiente del credito da parte dei singoli operatori.

2.26 Rispetto alle evidenze fornite dagli esercenti la maggior tutela, come già sopra evidenziato, non sembra emergere in maniera univoca la maggiore incidenza del fenomeno nelle aree urbane, per cui rispetto anche alla definizione degli strumenti di cui al precedente punto non saranno previste ulteriori differenziazioni della componente *RCV* rispetto a quanto già operato oggi (componente *RCV* differenziata per tipologia di utente e per regioni o gruppi di regioni). D'altro canto l'Autorità procederà ad approfondimenti nell'analisi delle ulteriori informazioni che gli esercenti la maggior tutela saranno in grado di

mettere a disposizione al fine di meglio intercettare le determinanti del fenomeno della morosità.

3. ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE RCV

Meccanismo di compensazione

- 3.1 Ai fini della determinazione dell'*unpaid ratio* da riconoscere per il calcolo della componente *RCV* a partire dall'1 gennaio 2015 l'Autorità intende procedere in continuità con quanto fatto sino ad oggi prevedendo che:
- a) sia attuata una distinzione in base alla tipologia di cliente finale e alle zone territoriali, intese come regioni o gruppi di regioni, valutando, sulla base dei dati messi a disposizione dagli esercenti la maggior tutela, in relazione a questo secondo aspetto, la necessità di rivedere le attuali zone, senza tuttavia prevedere l'introduzione di ulteriori differenziazioni territoriali della componente *RCV* sulla base della clientela urbana e non urbana;
 - b) il livello dell'*unpaid ratio* sia definito sulla base di quanto rilevato presso gli esercenti la maggior tutela più efficienti⁸.
- 3.2 Al riconoscimento operato mediante la componente *RCV* l'Autorità intende affiancare un meccanismo di compensazione da applicare nei casi in cui l'*unpaid ratio* dell'esercente la maggior tutela sia superiore a quanto implicito nel calcolo della componente *RCV*. Nell'ambito del suddetto meccanismo, peraltro, non dovranno essere computati gli eventuali importi riguardanti prelievi fraudolenti, oggetto di un meccanismo separato in base a quanto di seguito descritto (cfr. capitolo 5).
- 3.3 La partecipazione al meccanismo di compensazione avverrebbe su base volontaria da parte dell'esercente la maggior tutela. In particolare avranno titolo a partecipare al meccanismo di compensazione gli esercenti:
- a) per i quali, in relazione a una tipologia di cliente e/o zona geografica, il valore di *unpaid ratio* dichiarato supera del 5% il valore di *unpaid ratio* considerato ai fini della determinazione della componente *RCV* dell'anno oggetto di compensazione;
 - b) che hanno messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori rispetto alla sola procedura di sospensione del punto di prelievo moroso e per i quali, qualora l'attività di recupero del credito abbia luogo mediante il

⁸ La metodologia adottata dall'Autorità prevede che venga tenuto in considerazione anche il beneficio derivante agli esercenti la maggior tutela dal ricorso al Sistema Indennitario di cui alla deliberazione 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09.

ricorso ad agenzie di recupero, la selezione di dette agenzie di recupero sia basata su criteri che permettono di stimolare *performance* efficienti.

- 3.4 L'esercente la maggior tutela che, rispettando entrambe le condizioni sopra illustrate, partecipa al meccanismo di compensazione ha diritto a ricevere, in relazione all'anno Y , un ammontare di compensazione determinato pari a:

$$COMP^Y = \sum_{I,Z,M} \left(\frac{COMP_{I,Z}^{RCV-Y}}{12} * PDP_{I,Z,M}^Y \right)$$

dove:

- $COMP_{I,Z}^{RCV-Y}$ sono, per ogni tipologia di cliente I e per ogni zona geografica Z in cui l'esercente opera, i valori di compensazione determinati dall'Autorità relativamente all'anno oggetto di compensazione;
 - $PDP_{I,Z,M}^Y$ è, per ciascun mese M dell'anno oggetto di compensazione, il numero di punti di prelievo appartenenti alla tipologia di cliente I e alla zona geografica Z , serviti in maggior tutela.
- 3.5 Ai fini della determinazione dei valori $COMP_{I,Z}^{RCV-Y}$ sarà considerata la differenza tra:
- a) il livello di remunerazione da riconoscere in applicazione del meccanismo di compensazione;
 - b) il riconoscimento effettuato nel corso dell'anno Y tramite la componente RCV .
- 3.6 L'ammontare di cui alla precedente lettera a) sarà determinato a partire dai dati messi a disposizione dagli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni, pur facendo salva la necessità di stimolare comunque comportamenti efficienti da parte degli operatori. In altre parole, la quantificazione dell'ammontare da riconoscere non si baserà su un riconoscimento a consuntivo dei costi sostenuti dai singoli esercenti la maggior tutela, ma, pur facendo salva la presenza di alcune specificità aziendali, mirerà a incentivare l'efficiente gestione del credito da parte dei medesimi esercenti.
- 3.7 Inoltre, al fine di garantire il continuo efficientamento da parte degli esercenti la maggior tutela si intende valutare la possibilità che il valore della compensazione, definito secondo i criteri di cui ai punti 3.5 e 3.6, sia progressivamente diminuito, ad esempio in un arco temporale di tre o quattro anni, fino a raggiungere un valore ritenuto efficiente. La misura della riduzione annua del valore riconosciuto e la definizione di detto valore efficiente dovrebbero essere determinate a valle degli approfondimenti condotti in tema di gestione e recupero del credito da parte dell'Autorità e degli ulteriori elementi

relativi alle caratteristiche della clientela fornita dagli operatori che possono avere potenziale impatto sul dimensionamento del fenomeno della morosità.

- 3.8 Il meccanismo di compensazione qui delineato sarà applicato già con riferimento all'anno 2014. In ragione di quanto previsto al punto 3.3, lettera a), saranno quindi ammessi gli esercenti per i quali il valore di *unpaid ratio* rilevato sia superiore ai valori riportati in tabella 1.

Tabella 1: *unpaid ratio* riconosciuto 2014 e minimo per la partecipazione al meccanismo di compensazione

	UR 2014 delibera 637/2013/R/eel	UR minimo per partecipazione meccanismo
	CENTRO SUD	CENTRO SUD
DOMESTICI	0,79%	0,83%
NON DOMESTICI	3,54%	3,72%
	CENTRO NORD	CENTRO NORD
DOMESTICI	0,36%	0,38%
NON DOMESTICI	1,07%	1,12%

- 3.9 Con riferimento all'anno 2014, ai fini della determinazione del valore $COMP_{I,Z}^{RCV_2014}$ sono considerati i valori di *unpaid ratio* degli esercenti la maggior tutela in coerenza con i dati richiesti agli esercenti di maggiori dimensioni in occasione della determinazione della componente RCV applicata nell'anno 2014. Di conseguenza il mancato incasso è riferito alle fatture emesse nel periodo ottobre 2010 – settembre 2011, così come rilevato nel periodo ottobre 2012 – settembre 2013. I valori di compensazione così determinati sono riportati nella seguente tabella 2.


Tabella 2: compensazione relativa all'anno 2014

	Centro Nord	Centro Sud
	€/cliente/anno	
CLIENTI DOMESTICI	4,10	6,86
CLIENTI NON DOMESTICI	30,76	42,59

- 3.10 Operativamente, rispetto ai livelli della compensazione determinati dall'Autorità relativamente all'anno Y, gli esercenti la maggior tutela che intendono partecipare al meccanismo di compensazione presentano istanza alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), autocertificando di aver messo in atto le azioni di cui al punto di cui al punto 3.3, lettera b). La Cassa provvede al riconoscimento degli oneri connessi alla morosità, secondo quanto

sotto illustrato, previa verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso al meccanismo di compensazione. La copertura del presente meccanismo di compensazione avverrà a valere sul Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione, di cui all'articolo 62 del TIT.

Grafico 3: tempistiche per l'espletamento del meccanismo di compensazione



- Q1. Si condivide l'implementazione di un meccanismo di compensazione?*
- Q2. Si condividono le condizioni di cui al punto 3.3 per la partecipazione al meccanismo di compensazione?*
- Q3. Si condividono i criteri per la quantificazione dell'ammontare da riconoscere?*
- Q4. Si condividono le modalità e le tempistiche operative per l'espletamento del meccanismo di compensazione da parte della Cassa?*

Nuova articolazione della componente RCV

- 3.11 In merito all'aspetto di cui al punto 2.8, lettera b) relativo alle modalità per la definizione del fatturato per il calcolo dell'ammontare riconosciuto, l'Autorità intende valutare la possibilità di operare il riconoscimento introducendo, a partire dalle quantificazioni della componente RCV relativa all'anno 2015, una nuova articolazione della medesima componente.
- 3.12 In particolare, oggi la componente RCV è articolata interamente in quota fissa (€/cliente/anno). Al fine di tenere conto degli effetti sopra analizzati, potrebbe essere previsto che il riconoscimento degli oneri connessi alla morosità dei clienti finali venga estrapolato dall'attuale quota fissa e operato mediante applicazione di una quota variabile (c€/kWh), al fine di risultare maggiormente aderente ai costi delle imprese.
- 3.13 Al solo scopo di permettere una valutazione di impatto, la seguente tabella 3 riporta i valori della componente RCV attualmente vigenti, così come aggiornati

dalla deliberazione 136/2014/R/EEL⁹ e i valori che sarebbero stati definiti operando la nuova articolazione della componente secondo quanto sopra indicato.

Tabella 3: RCV 2014 con riconoscimento della morosità in quota variabile

	CLIENTI DOMESTICI		CLIENTI NON DOMESTICI	
	€/cliente/anno	c€/kWh	€/cliente/anno	c€/kWh
CENTRO NORD	17,94	0,076	28,04	0,340
CENTRO SUD	17,94	0,190	28,04	1,200

- 3.14 In ipotesi di adozione di una articolazione quale quella sopra illustrata, anche il meccanismo di compensazione per gli anni successivi al 2014 sarebbe dimensionato in relazione all'energia elettrica prelevata dai clienti finali e non più in relazione ai punti di prelievo serviti.

Q5. Si condivide la proposta relativa alla nuova articolazione della componente RCV per quanto attiene al riconoscimento degli oneri connessi alla morosità dei clienti finali? In particolare, si ritiene che parte del riconoscimento debba continuare ad essere operato mediante la quota fissa di detta componente?

4. PRELIEVI FRAUDOLENTI E MECCANISMO TRANSITORIO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CONNESSA MOROSITÀ

- 4.1 Il meccanismo in oggetto è stato istituito con la deliberazione 637/2013 in ragione del fatto che in occasione della raccolta dati relativa all'aggiornamento della componente RCV per l'anno 2014 è stato segnalato che in taluni casi le imprese distributrici avevano proceduto a rilevare prelievi fraudolenti da parte dei clienti finali e a fatturarli, a valle della ricostruzione dei consumi connessi a detti prelievi, agli esercenti la maggior tutela.

⁹ La deliberazione 136/2014/R/EEL ha modificato i valori della componente RCV per tenere conto della necessità di procedere alla revisione delle modalità di copertura delle imposte. I valori così definiti sono stati adeguati in considerazione della necessità di prevedere la copertura delle imposte su base annua tenuto conto dell'entrata in vigore della citata deliberazione all'1 aprile 2014. Con l'aggiornamento della componente RCV a partire dall'1 gennaio 2015 tale adeguamento non sarà più necessario, per cui anche la quota fissa dell'eventuale ri-articolazione sarà adeguata di conseguenza.

- 4.2 In relazione a tali consumi, sono stati riscontrati, come è intuibile, tassi di *unpaid ratio* assai superiori rispetto a quelli rilevati presso la generalità delle forniture e ciò ha dato luogo alla necessità di integrare il meccanismo di riconoscimento degli oneri per morosità.
- 4.3 In particolare, in base ai dati attualmente a disposizione dell’Autorità il fenomeno risulta più accentuato per i clienti non domestici, specialmente nella zona geografica Centro Sud, come definita ai sensi del TIV. In merito la seguente tabella 4 riporta l’incidenza percentuale del fatturato relativo a prelievi fraudolenti rispetto al fatturato totale, con riferimento ai dati disponibili.

Tabella 4: incidenza fatturato prelievi fraudolenti rispetto a fatturato totale

	Centro Nord	Centro Sud
Clienti domestici	0,01%	0,67%
Clienti non domestici	0,03%	1,96%

- 4.4 Al riguardo, l’articolo 16bis del TIV ha definito un meccanismo transitorio per il riconoscimento degli oneri per prelievi fraudolenti. In particolare, esso si riferisce ai prelievi fraudolenti fatturati dall’ esercente la maggior tutela durante il periodo 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2011.
- 4.5 Al fine di consentire il riconoscimento, l’ esercente la maggior tutela è tenuto a:
- attestare di avere fatturato, nel periodo indicato al precedente punto 4.4, importi relativi a prelievi fraudolenti, accompagnando tale attestazione con una dichiarazione dell’impresa distributrice che ha effettuato la ricostruzione dei consumi relativa a tali prelievi che attesti la natura fraudolenta dei medesimi;
 - fornire il dettaglio degli importi complessivamente fatturati ai clienti del servizio di maggior tutela nel periodo di cui al punto 4.4, e dei relativi importi incassati a distanza di 24 mesi;
 - fornire il dettaglio degli importi fatturati ai clienti del servizio di maggior tutela e connessi ai prelievi fraudolenti nel medesimo periodo e dei relativi importi incassati a distanza di 24 mesi;
 - attestare le azioni poste in essere ai fini del recupero degli importi non incassati relativamente agli importi di cui alla precedente lettera c).
- 4.6 Gli importi di cui alle lettere b) e c) devono essere distinti per ciascun mese del periodo considerato, per ciascuna regione o aggregazione di regioni e tra clienti domestici e clienti BT altri usi.

4.7 Le suddette informazioni sono trasmesse a Cassa e quanto comunicato costituisce autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4.8 Rispetto alle informazioni trasmesse, ciascun esercente la maggior tutela ha diritto a ricevere un ammontare pari a:

$$Comp_{pf} = \sum_{Z,C} \Delta UR_{Z,C} * FATT_{Z,C}^{RIF}$$

dove:

- $\Delta UR_{Z,C}$ sono i parametri dell'incremento riconosciuto del livello di *unpaid ratio* differenziati per zona territoriale *Z* e per tipologia contrattuale *C* di cui al comma 2.3 del TIV, definiti dall'Autorità;
- $FATT_{Z,C}^{RIF}$ sono, relativamente a ciascuna zona territoriale *Z*, gli importi complessivamente fatturati, in ciascun mese del periodo di cui al punto 2.3 alla tipologia contrattuale *C*, dichiarati dall'esercente la maggior tutela.

4.9 In relazione alle tempistiche per l'espletamento del meccanismo di compensazione per oneri prelievi fraudolenti è previsto che:

- a) entro il 30 giugno 2014 ciascun esercente la maggior tutela che intende accedere al meccanismo di compensazione presenta istanza alla Cassa, secondo modalità definite dalla medesima
- b) entro il 31 ottobre 2014, la Cassa comunica all'Autorità e a ciascun esercente la maggior tutela che ha presentato istanza per la parte di proprio interesse, l'ammontare di compensazione cui il medesimo ha diritto;
- c) entro il 31 dicembre 2014, la Cassa liquida le relative partite, a valere sul conto di cui all'articolo 62 del TIT (conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione).

5. ORIENTAMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI PER PRELIEVI FRAUDOLENTI

5.1 In relazione al riconoscimento degli oneri per prelievi fraudolenti, si intende prevedere che, in continuità con il meccanismo transitorio, sia la Cassa a gestire la definizione degli importi da riconoscere e la loro gestione.


5.2 Ai fini della quantificazione si intende fare riferimento ai valori dell'*unpaid ratio*, considerando tuttavia quelli specificatamente relativi al fenomeno in questione.

5.3 Il riconoscimento operato prevede il coinvolgimento sia dell'esercente la maggior tutela che dell'impresa distributrice.

- 5.4 L' esercente la maggior tutela che intende accedere al riconoscimento dovrà dimostrare di avere fatturato, per il periodo oggetto di compensazione, importi relativi a prelievi fraudolenti da parte dei clienti finali. Il medesimo dovrà poi aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori rispetto alla sola procedura di sospensione del punto di prelievo moroso e, qualora l'attività di recupero del credito abbia luogo mediante il ricorso ad agenzie di recupero, la selezione di dette agenzie di recupero dovrà essere basata su criteri che permettono di stimolare *performance* efficienti.
- 5.5 Ai fini della dimostrazione di cui al punto 5.4, oltre che al fine di monitorare nel tempo gli importi ammessi al riconoscimento, si intende prevedere un obbligo di rendicontazione separata degli eventi connessi ai prelievi fraudolenti in capo all' esercente la maggior tutela stabilendo che esso sia tenuto alla rilevazione periodica e all'archiviazione delle informazioni concernenti i punti di prelievo e la relativa energia elettrica fatturata in relazione ai prelievi fraudolenti e le grandezze economiche rilevanti (fatturato e incasso).
- 5.6 Fino all'entrata in vigore degli obblighi di cui al punto 5.3, ai fini dell'applicazione del riconoscimento degli oneri per prelievi fraudolenti, si intende prevedere che nell'ambito delle comunicazioni necessarie per la partecipazione al meccanismo l' esercente la maggior tutela autocertifichi, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla Cassa:
- a) di avere fatturato, per il periodo oggetto di compensazione, importi relativi a prelievi fraudolenti da parte dei clienti finali, a valle della comunicazione dell'impresa distributrice dei medesimi;
 - b) gli elementi identificativi dei clienti per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti (POD e P. IVA/codice fiscale) e la relativa energia elettrica fatturata;
 - c) con riferimento agli oneri per prelievi fraudolenti, l'ammontare fatturato riferito al periodo di applicazione del riconoscimento di detti oneri e il relativo valore di incassato a 24 mesi, distintamente per:
 - ciascuna tipologia di cliente finale di cui al comma 2.3 del TIV;
 - ciascuna regione/gruppo di regioni;
 - ciascun mese del periodo di riferimento per la determinazione della compensazione.
 - d) di aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori rispetto alla sola procedura di sospensione del punto di prelievo moroso e che, qualora l'attività di recupero del credito abbia luogo mediante il ricorso ad agenzie di recupero, la selezione di dette agenzie di recupero sia basata su criteri che permettono di stimolare *performance* efficienti.

- 5.7 Per quanto riguarda le imprese distributrici, la deliberazione 65/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 65/2012) ha previsto che nell'ambito delle comunicazioni di rettifica dei dati di misura l'impresa distributtrice evidenzia le rettifiche avvenute per ricostruzione dei consumi per frode. Tale previsione è entrata in vigore all'1 febbraio 2013 per i punti di prelievo trattati orari e all'1 marzo 2013 per gli altri punti di prelievo.
- 5.8 Ai fini dell'implementazione del riconoscimento degli oneri per prelievi fraudolenti, l'impresa distributtrice dovrà trasmettere alla Cassa:
- gli elementi identificati (POD e P. IVA/codice fiscale) dei clienti per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti;
 - per ciascun POD di cui al precedente punto, l'ammontare di energia elettrica frutto della ricostruzione dei consumi e il periodo di riferimento dei medesimi.
- 5.9 In relazione alle ricostruzioni antecedenti all'entrata in vigore degli obblighi previsti dalla deliberazione 65/2012 si intende prevedere che la trasmissione delle informazioni di cui al punto 5.8 avvenga in forma di autocertificazione. A tal fine l'impresa distributtrice procede altresì ad autocertificare ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla Cassa l'avvenuta rilevazione e ricostruzione dei prelievi fraudolenti.
- 5.10 In relazione alla quantificazione dell'ammontare riconosciuto, l'esercente la maggior tutela avrà diritto a ricevere:
- $$COMP_{PF} = UR_{PF} * FATT_{PF}$$
- dove:
- UR_{PF} è l'*unpaid ratio* quantificato dalla Cassa pari a quanto risultante dai dati messi a disposizione dall'esercente la maggior tutela;
 - $FATT_{PF}$ è il fatturato relativo al periodo oggetto di compensazione riconducibile ai prelievi fraudolenti dei clienti finali.
- 5.11 Come sopra prospettato il tasso di *unpaid ratio* riconosciuto fa riferimento al mancato incasso a 24 mesi. In relazione al periodo oggetto di compensazione per la determinazione del fatturato, si intende prevedere che le compensazioni effettuate entro il mese di luglio dell'anno Y siano riferite al fatturato per prelievi fraudolenti relativo all'anno $Y-3$ e al relativo incasso rilevato nell'anno $Y-1$. In sede di prima applicazione sarà altresì considerato il fatturato relativo a prelievi fraudolenti riferito ai mesi di ottobre – dicembre 2011 e il relativo incasso a 24 mesi.
- 5.12 Il seguente grafico 4 illustra le tempistiche per l'espletamento del meccanismo.

Grafico 4: : tempistiche per l'espletamento del meccanismo di compensazione per prelievi fraudolenti



- 5.13 La copertura del presente meccanismo di compensazione per prelievi fraudolenti avverrà a valere sul Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione, di cui all'articolo 62 del TIT.
- 5.14 Nell'ambito delle determinazioni degli importi da riconoscere, la Cassa compie verifiche di completezza e coerenza, anche a campione, circa i dati inviati dalle imprese distributrici e dagli esercenti la maggior tutela per quanto di rispettiva competenza.
- 5.15 Inoltre, per gli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni, l'erogazione degli importi riconosciuti sarà condizionata alla preventiva messa a disposizione all'Autorità, secondo il dettaglio e le tempistiche definite con apposita comunicazione della Direzione Mercati, dei dati relativi ai prelievi fraudolenti dei clienti finali e alla verifica di coerenza dei dati trasmessi all'Autorità rispetto a quelli trasmessi alla Cassa.
- 5.16 Infine, in relazione alla gestione del credito relativo ai prelievi fraudolenti dei clienti finali, si ritiene possibile che alcuni importi possano essere recuperati anche successivamente ai 24 mesi presi a riferimento per la determinazione del riconoscimento. A tal fine si intende prevedere che gli importi incassati dai clienti finali a valle della liquidazione dell'ammontare riconosciuto debbano essere restituiti a Cassa secondo modalità e tempistiche predefinite.

Q6. Si condividono gli obblighi in capo alle imprese distributrici e agli esercenti la maggior tutela per la partecipazione al meccanismo?

Q7. Si condividono le modalità e le tempistiche operative per l'espletamento del riconoscimento da parte della Cassa?